



COMUNE DI VICENZA
UFFICIO SPORT

P.G.N. n° 133851

01/08/23.08.2019

FOGLIO CONDIZIONI- CONVENZIONE
Gestione dei servizi e delle attività
nell'impianto sportivo comunale
"G. Perraro" di Via Rosmini,8 a Vicenza

In Vicenza, nella Residenza Municipale, addì *23 Agosto 2019*

tra

Il COMUNE DI VICENZA (C.F./P.IVA 00516890241) con sede a Vicenza in Corso Palladio, 98 rappresentato dalla Dott.ssa Elena Munaretto, nata a Vicenza il 14.02.1960, Direttore del Servizio Sport

e

la Società A.S.D. ATLETICA VICENTINA (P. IVA 01887640249 con sede a Vicenza (VI) in Piazza Duomo, 2, rappresentata dal Sig. PAOLO NOARO nato a Sandrigo (VI) il 31.01.1982 – Presidente dell'Associazione

si conviene

di stipulare quanto segue per la gestione dei servizi e delle attività nell'impianto sportivo comunale "G. Perraro" di atletica leggera in Via Rosmini,8 a Vicenza, per il periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2022 in applicazione di quanto disposto con determina dirigenziale n. 2564 del 06.12.2018 – PGN 186440 del 12.12.2018 CIG Z9F2531507:

ART. 1 – Oggetto della gestione dei servizi

a) Servizi di apertura, chiusura, pulizia, gestione delle attività e controllo dei locali e delle aree coperte e scoperte, gli spazi per il pubblico di pertinenza dell'impianto sportivo di atletica leggera di Via Rosmini, 8 a Vicenza, nonché la manutenzione del manto sintetico della pista e delle pedane di gara, rispettando le indicazioni tecniche della ditta costruttrice;

b) Custodia e sorveglianza, piccola manutenzione e riordino della pista di atletica leggera, delle tribune, dei locali servizi e bagni pubblici, spogliatoio e bagni per atleti, locali segreteria, infermeria/massaggi, magazzino e zona somministrazione alimenti e bevande, svolgendo con scrupolosità e regolarità, le suddette operazioni quotidianamente, per garantire la fruibilità

Paolo Noaro

E
Comune di Vicenza
Protocollo Generale
Protocollo N. 0133851/2019 del 23/08/2019

dell'impianto, da parte degli utilizzatori;

c) Riordino delle attrezzature e materiale sportivo eventualmente presente nelle aree di gara e nei locali al servizio degli impianti stessi, nonché controllo del regolare funzionamento degli impianti tecnici (elettrico, idrico, riscaldamento) delle strutture stesse;

d) Provvedere, con propri addetti, alla pulizia periodica (con relativo acquisto dei prodotti adeguati) del magazzino per le attrezzature e materiale sportivo, nonché della tribuna centrale per il pubblico, con i relativi locali annessi (servizi igienici, ripostiglio, magazzino);

e) Provvedere, con propri addetti, alle operazioni di manutenzione del manto sintetico della pista, segnalando eventuali richieste di intervento sull'impianto per lo sfalcio del verde orizzontale e per la potatura dell'alberatura, nonché alle operazioni di omologazione per le gare federali;

ART. 2 - Obblighi del Gestore

L'Associazione sportiva dilettantistica, affidataria della gestione dei servizi, è tenuta a:

1) Segnalare al Comune di Vicenza qualsiasi danno che dovesse essere arrecato alle strutture, alle attrezzature e gli interventi necessari per la buona efficienza dell'impianto sportivo stesso ed eventuali guasti o malfunzionamenti degli impianti tecnici di cui sopra;

2) Raccogliere eventuali oggetti e/o materiale a rischio per i frequentatori dell'impianto, usando le precauzioni del caso;

3) Garantire l'osservanza da parte degli utenti e del pubblico, delle norme di buon comportamento, del corretto uso degli spazi e delle attrezzature esistenti, nonché delle norme di sicurezza, di igiene e di altre disposizioni di legge, attinenti alla tipologia di impianto.

4) Segnalare al Comando Polizia Locale o Forze dell'Ordine, eventuali situazioni di mancato rispetto delle norme di cui sopra, i casi di disordine pubblico e le eventuali infrazioni ai divieti vigenti e di transito o sosta di automezzi sugli accessi alle aree degli impianti;

5) Compilare mensilmente l'apposito modulo di rilevazione giornaliera delle presenze all'interno degli impianti e trasmissione dello stesso all'ufficio competente;

6) Non concedere a terzi, in tutto od in parte, gli spazi ed i beni all'interno degli impianti e messi a disposizione dal Comune di Vicenza;

7) Assunzione delle previste autorizzazioni amministrative per la somministrazione alimenti e bevande, necessarie allo svolgimento delle proprie attività associative;

ART. 3 – Oneri a carico del Gestore

Il Gestore si impegna a:

a) Provvedere alla programmazione e verifica quotidiana del calendario delle attività all'interno dell'impianto, utilizzato da istituti scolastici, associazioni sportive e pubblico, in base ad orari stabiliti ed autorizzati dall'Ufficio Sport competente;

b) Svolgere il controllo dell'accesso dei fruitori di cui sopra, con incombenza all'emissione di biglietti di ingresso o abbonamenti, riscossione ed introito delle tariffe, fissate dalla Giunta Comunale;

c) Provvedere alla consegna, raccolta, riordino e rimessaggio del materiale sportivo e degli attrezzi, durante gli orari di apertura al pubblico ed in occasione delle attività scolastiche e delle gare sportive;

d) Garantire la preparazione e assistenza del manto erboso e sintetico per lo svolgimento di gare e manifestazioni federali, anche di rilevanza nazionale, al sabato ed alla domenica o, in via del tutto eccezionale, anche in altre giornate della settimana per le attività didattiche/scolastiche c/o di associazioni sportive;

e) Provvedere all'organizzazione di incontri e contatti periodici, con i responsabili delle associazioni e degli istituti scolastici frequentanti l'impianto, per la definizione dei calendari di utilizzo dell'impianto stesso, in base agli impegni di carattere federale e sportivo;

f) Garantire, nel periodo di apertura quotidiana dell'impianto dalle ore 8,00 alle ore 20,00 nella stagione autunnale ed invernale e dalle ore 8,00 alle ore 22,30 nella stagione primaverile ed estiva,

la presenza di propri incaricati, preposti, dal lunedì al sabato, alla consegna degli attrezzi e del materiale sportivo necessario allo svolgimento delle attività, indicativamente nelle fasce orarie dalle ore 15,00 alle ore 18,00 per il periodo autunno/inverno e dalle ore 15,00 alle ore 20,00 per il periodo primavera/estate. La presenza dei propri incaricati deve altresì essere garantita in occasione di manifestazioni scolastiche, che si svolgono di mattina, ed agonistiche, che si svolgono nei weekend. Con l'Ufficio Sport potranno essere valutate articolazioni di orario diverse, soprattutto per specifiche manifestazioni agonistiche;

g) Provvedere alle operazioni di manutenzione e fresatura della sabbia nelle buche del salto in lungo, mantenere efficienti le attrezzature di proprietà comunale in dotazione alla struttura (asticelle, materassi, ostacoli, strumenti di misura, attrezzi per i lanci, protezioni varie, ecc.) provvedendo, se necessario, alla loro riparazione e manutenzione;

h) Individuare, d'intesa con questa Amministrazione comunale, il nominativo del Direttore di Campo per le incombenze a suo carico, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti adottate.

ART. 4 – Utilizzo dell'impianto

L'impianto deve essere utilizzato esclusivamente per le attività sportive cui è destinato, salvo autorizzazioni diverse concordate formalmente dall'Ufficio Sport del Comune di Vicenza.

Il Gestore deve utilizzare e far utilizzare l'impianto nel pieno rispetto delle norme di sicurezza, del regolamento comunale per l'utilizzo dell'impianto, degli orari di apertura e chiusura previsti e delle disposizioni di legge in materia.

Eventuali variazioni di orario, motivate da esigenze specifiche, devono essere concordate con l'Ufficio Sport del Comune di Vicenza.

Al personale dipendente dell'Ufficio Sport e dei Settori Tecnici Comunali competenti, deve essere consentito il libero accesso all'impianto in qualsiasi momento, ai fini di esercitare il controllo sulla stato di conservazione e conduzione della gestione dell'impianto stesso e verifica del rispetto delle clausole convenzionali.

ART. 5 – Piano tariffario

Il Gestore è autorizzato ad applicare le quote stabilite nel "Piano Tariffario" approvato con provvedimento G. C. n.15/11386 del 28.01.2016, per l'ingresso al campo di gara di atleti, studenti e personale scolastico, tesserati di associazioni anche di altre discipline sportive e del pubblico;

ART. 6 – Utilizzo impianto per attività proprie del Gestore

E' facoltà del gestore individuare un locale per la sede della società e rimessaggio materiale di sua proprietà. Resta inteso che l'utilizzo dell'impianto e del materiale sportivo necessario all'associazione sportiva affidataria della gestione per attività dei propri associati, è a titolo non oneroso;

ART. 7 – Esercizio del punto ristoro

Il Gestore è autorizzato, avvalendosi dei propri associati (REC), ad avviare un servizio di somministrazione e distribuzione bevande e alimenti, provvedendo all'acquisizione delle previste autorizzazioni amministrative e sanitarie riferite a tale attività, che comunque deve essere intestata all'Associazione affidataria, tenuta ad espletare in proprio, tutte le incombenze tecnico-amministrative che si rendessero necessarie.

ART. 8 - Riserva di utilizzo

Il Gestore è a disposizione, senza oneri a carico del Comune, fino a 5 giornate all'anno per eventuali iniziative sportive o manifestazioni che l'Amministrazione Comunale intendesse promuovere direttamente, senza arrecare pregiudizio alle attività programmate dal Gestore stesso.

Per le manifestazioni organizzate dal Comune, il Gestore è esonerato dalla responsabilità per danni a persone e cose, sempreché gli eventi non siano ad esso imputabili.

ART. 9 - Copertura Assicurativa

L'Associazione affidataria dovrà obbligatoriamente stipulare una polizza assicurativa RCT con massimale di almeno € 500.000,00 ed una Polizza INFORTUNI per gli associati incaricati al servizio, con massimale adeguato.

ART. 10 – Obblighi e oneri del Comune di Vicenza

a) Il Comune di Vicenza oltre alle spese di manutenzione straordinaria, si assume anche gli oneri dei consumi energetici, del riscaldamento, dell'illuminazione dei fabbricati e dei locali, le forniture idriche dei servizi e per l'irrigazione del manto erboso e della pista, nonché le operazioni di manutenzione del verde orizzontale e verticale, oltre alla forza motrice per il funzionamento delle torri-faro e le spese di custodia, apertura, chiusura dell'impianto, nonché la pulizia dei locali spogliatoio e servizi bagni e docce, anche in occasione delle gare e manifestazioni sportive ivi organizzate;

b) oltre alle spese di manutenzione straordinaria, si assume le spese degli allacciamenti, dei consumi energetici dell'impianto sportivo, per il riscaldamento, l'illuminazione dei locali, le forniture idriche dei servizi e per l'irrigazione del verde orizzontale e verticale, oltre alla forza motrice per il funzionamento illuminotecnico delle torri-faro e le spese di custodia, apertura, chiusura dell'area dell'impianto;

c) La manutenzione straordinaria sarà a carico del Comune fatta eccezione per gli interventi conseguenti a danni prodotti da incuria e/o imperizia del gestore, da utenti o da terzi. Non potranno essere effettuati lavori nell'impianto sportivo da parte del Gestore, se non previa autorizzazione del Comune;

d) Per i lavori di manutenzione straordinaria il Comune si riserva la facoltà di prevedere la chiusura di parte o di tutto l'impianto, in base alle necessarie garanzie di sicurezza.

Inoltre, il Comune deve garantire i servizi:

a) di custodia dell'impianto sportivo attraverso un proprio dipendente incaricato o suo familiare, domiciliato nell'alloggio preposto, annesso all'impianto medesimo, per garantire l'apertura e la chiusura dell'accesso all'impianto;

b) di manutenzione del verde orizzontale e verticale con potatura di siepi ed arbusti;

c) di pulizia dei locali spogliatoio e servizi igienici anche in occasione delle gare o manifestazioni, comunque supportato da incaricati dal Gestore, esclusa l'area delle tribune per il pubblico che rimane a carico dello stesso Gestore. Nel servizio è compresa la relativa fornitura di materiale di pulizia e di consumo per i servizi igienici;

d) di manutenzione delle attrezzature e della strumentazione necessarie alla conservazione dell'impianto sportivo (macchina tagliaerba per lo sfalcio del manto erboso, decespugliatore per potatura siepi e verde, soffiatori per raccolta fogliame e fresa per la manutenzione della sabbia nelle pedane dei salti in estensione).

ART. 11 – Durata, inadempienze, penalità, revoca e decadenza

Il Comune, comunque, a propria discrezione e per motivi di interesse pubblico, può revocare o sospendere anche temporaneamente la vigenza della presente convenzione, senza che ciò comporti alcun diritto di risarcimento al Gestore.

La presente convenzione tra il Comune di Vicenza e l'Associazione affidataria avrà durata dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2022, non rinnovabile, fatta salva eventuale disdetta da una delle parti, con cessazione del contratto non prima dei 90 giorni dalla ricezione della raccomandata a.r..

Non è consentita all'affidatario la cessione o il subappalto del presente servizio.

Il Comune di Vicenza si riserva la facoltà di eseguire controlli tramite il proprio personale.

In caso di accertamento di gravi inadempienze, il Comune di Vicenza inoltrerà contestazione scritta all'aggiudicatario, riservando le controdeduzioni, entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della

contestazione.

In caso di mancata risposta alla contestazione o di reiterate violazioni degli obblighi da parte aggiudicataria, il Comune di Vicenza addebiterà una penalità da € 100,00 a € 500,00 in relazione alla gravità dell'infrazione, che sarà detratta dal pagamento della prima fattura utile.

In caso di ripetuti inadempimenti o di gravi infrazioni, è facoltà del Comune di Vicenza di risolvere il contratto con preavviso di quindici giorni, fatto salvo il risarcimento dei danni eventuali.

Costituiscono in ogni modo causa di risoluzione contrattuale le seguenti eventualità:

violazione del divieto di cessione o subappalto;

gravi irregolarità nella gestione dei servizi, sia di natura tecnica che di carattere finanziario e/o fiscale;

violazione dell'obbligo di permettere al Comune di Vicenza di vigilare sul corretto svolgimento dei servizi.

La decadenza del contratto viene disposta anche in caso di perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla presente procedura negoziata, per l'affidamento della gestione dei servizi.

ART. 12 – Obblighi dell'aggiudicatario relativamente al personale impiegato

L'aggiudicatario si obbliga all'osservanza di tutte le disposizioni normative in materia di tutela e sicurezza dei rapporti di lavoro, ivi compresi gli adempimenti in materia retributiva, contributiva ed assistenziale secondo la legislazione vigente; il Comune di Vicenza si riserva ogni azione a tutela dei diritti ed interessi tutelati dalla normativa di settore procedendo, se del caso, alla segnalazione alle Autorità competenti.

ART. 13 – Obblighi previsti dai codici di comportamento

Ai sensi "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. n. 165 del 30.3.2001" e dell'art. 1 del Codice di comportamento del Comune di Vicenza, adottato con deliberazione n. 16/2014, l'aggiudicatario e, per suo tramite, i suoi collaboratori e/o dipendenti a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che, pur non venendo materialmente allegati al presente, sono pubblicati e consultabili sul sito internet del Comune di Vicenza ai seguenti link:

- <http://www.comune.vicenza.it/file/100686-codicecomportamento.pdf>;
- <http://www.comune.vicenza.it/file/88887-regolamentocodicecomportamento.pdf>;

ART. 14 – Rapporti con l'utenza

L'Associazione affidataria, vista la particolarità e la delicatezza dell'incarico, che comporta, tra l'altro, un continuo contatto con l'utenza, dovrà fornire l'elenco dei soci dell'Associazione, che svolgeranno il servizio all'interno della struttura, i quali saranno incaricati dalla rispettiva associazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge, in materia di collaborazioni sportive.

Durante il servizio gli incaricati dovranno essere muniti di identificativo di riconoscimento, con la scritta "Custode impianto".

L'accesso alla struttura dovrà essere consentito in qualsiasi momento ai dipendenti dell'Amministrazione Comunale, per eventuali verifiche e controlli.

Resta escluso ogni rapporto giuridico - economico - previdenziale tra il Comune di Vicenza ed i Soci incaricati dall'Associazione affidataria allo svolgimento della gestione dei servizi.

ART. 15 – Pubblicità all'interno dell'area di gara dell'impianto sportivo

All'interno dell'impianto sportivo è consentita l'esposizione di pubblicità commerciale e sportiva e non dovrà contenere messaggi di natura sindacale o politica e che tali messaggi potranno essere

modificati nel corso della stagione sportiva, in relazione alle esigenze dell'Associazione Sportiva Dilettantistica concessionaria. Dovrà essere presentata richiesta all'inizio della stagione sportiva, per l'autorizzazione amministrativa valida per la durata della stessa.

ART. 16 - Soggetti ammessi all'utilizzo dell'impianto

Sono ammessi all'utilizzo dell'impianto gruppi ed associazioni sportivi in possesso della concessione stagionale, secondo il piano di utilizzo ordinario predisposto dall'ufficio competente, e dell'autorizzazione, per gli utilizzi occasionali, rilasciata dal Comune di Vicenza, in base ai calendari degli allenamenti e delle gare di campionato, previa richiesta scritta, presentata con almeno tre giorni di preavviso.

L'Associazione affidataria non potrà ammettere all'utilizzo dell'impianto, soggetti diversi da quelli indicati al comma 1° del presente articolo.

ART. 17 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'associazione affidataria, nel rispetto degli adempimenti e delle modalità di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13.8.2010, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, dovrà comunicare anticipatamente al Comune di Vicenza, il conto corrente bancario o postale dedicati e le generalità delle persone abilitate ad operare sul conto.

Provvederà altresì a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi.

Ogni fattura e/o comunicazione dovrà riportare il **CIG Z9F2531507**

Qualora l'associazione non provvedesse a quanto sopra, ai sensi della Legge 136/2010, l'inadempimento sarà causa di risoluzione del contratto.

ART. 18 – Pagamento del corrispettivo e fatturazione elettronica

Per il pagamento del corrispettivo annuo pattuito, il Comune di Vicenza riconoscerà all'associazione affidataria la somma annua di €. 9.400,00 + IVA (22%) e la fattura dei servizi resi dovrà essere inviata dall'Associazione affidataria, secondo le vigenti disposizioni di Legge, con modalità elettronica all'indirizzo fatturesport@comune.vicenza.it, indicando il Codice IPA dell'Ufficio Sport del Comune di Vicenza **PGKHCR**, specificando il regime di contabilità ordinario o forfettario, soggetto o meno allo "split payment", con cadenza trimestrale (31/12 – 31/03 – 30/06 - 30/09) ed emissione della prima fattura con data entro il 31.03.2019.

L'ufficio sport del Comune di Vicenza provvederà alla liquidazione del corrispettivo, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa fattura, previa verifica di conformità della prestazione.

Ogni fattura deve riportare il CIG assegnato dall'AVCP, comunicato da quest'ufficio.

ART. 19 – Rendiconto annuale e controlli

Al termine di ogni anno finanziario, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, il Gestore ha l'obbligo di trasmettere all'Ufficio Sport una relazione illustrativa delle attività e delle iniziative svolte, completa dei seguenti dati:

- numero di associazioni o privati che utilizzano l'impianto sportivo;
- ore di utilizzo da parte di società sportive o utenti diversi da quelli sopra indicati;
- rendiconto finanziario dell'attività gestionale dell'impianto;
- rendiconto delle attività commerciali autorizzate;

ART. 20 - Trattamento dei dati

Il trattamento dei dati forniti dai soggetti concorrenti, ai fini del contratto, sarà finalizzato all'esecuzione del contratto medesimo secondo quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 e dal Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) se titolare dei dati forniti è il Comune di Vicenza.

ART. 21 - Controversie

Per qualsiasi contestazione che non può essere definita in via bonaria, è competente il Foro di Vicenza.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si applicano le Leggi e i Regolamenti vigenti ed il Codice Civile.

ART. 22 – Ricorso

Organismo responsabile delle procedure di ricorso, da presentare entro 30 giorni ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. 104/2010, è il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto - Cannareggio, 2277/2278 – 30122 – VENEZIA; Tel. 041-2403911 – fax. 041-2403940/41.

Vicenza, 23/9/2012

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Paolo Noaro

IL DIRETTORE UFFICIO SPORT

Elena Munaretto

